

TI_GERICHTE 52.2007.135 vom 19. August 2007

TI Tribunale d'appello, 2007-08-19, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2007.135

FR: TI_GERICHTE 52.2007.135 du 19 août 2007

IT: TI_GERICHTE 52.2007.135 del 19 agosto 2007

Regeste

Revoca di un permesso di dimora - irricevibilità del ricorso

Erwägungen

E. 1

, revocato dal dipartimento, era valido fino al 7 agosto 2007; che l'autorizzazione di soggiorno di cui beneficiava l'insorgente è pertanto scaduta durante la procedura ricorsuale: dato che egli non ha più un interesse pratico e attuale a impugnare tale decisione, il gravame è pertanto divenuto privo di oggetto; che il giudizio impugnato non concerne tuttavia solo la revoca, ma si riferisce implicitamente anche al rifiuto di rinnovare al qui ricorrente il permesso di dimora di cui era titolare: occorre dunque esaminare se il ricorso in materia di diritto pubblico sia ricevibile sotto questo profilo; che l'interessato non può prevalersi di una disposizione particolare del diritto federale o di un accordo internazionale da cui potrebbe derivare un diritto al rinnovo del suo permesso di dimora; che non esiste infatti alcun trattato tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Serbia (o la ex Repubblica federale socialista di Jugoslavia) dal quale potrebbe scaturire un diritto in tal senso; che il ricorrente non può prevalersi nemmeno dell'art. 17 cpv. 2 prima frase LDDS, secondo cui lo straniero sposato con una persona in possesso del permesso di domicilio ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora fintanto che i coniugi vivono insieme, in quanto egli vive separato di fatto dalla moglie dal dicembre 2006 e da allora egli non ha mai apportato la prova di aver ricomposto la comunione domestica con la stessa; che tale disposizione non gli dà pertanto diritto a conservare il permesso di soggiorno, dal momento che l'unione coniugale deve infatti sussistere sia giuridicamente che di fatto (cfr. "Istruzioni e commenti sull'entrata, la dimora e il mercato del lavoro", n. 631, emanate dall'UFM, stato maggio 2006); che l'ammissibilità del gravame non può essere data nemmeno dall'art. 8 CEDU in quanto RI 1 non può prevalersi della protezione della vita familiare garantita da tale disposto, ritenuto che vive separato dalla consorte da oltre 8 mesi; che in esito alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere dichiarato irricevibile per difetto di competenza di questo Tribunale a statuire sul gravame e non necessita di ulteriore disamina; che tassa e spese di giustizia sono poste a carico della parte soccombente (art. 28 PAmM); che con l'emanazione del presente giudizio, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo al gravame diviene priva di oggetto (art. 47 PAmM). Per questi motivi, visti gli art. 83 lett. c n. 2 LTF; 1, 4, 9, 17 LDDS; 8 CEDU; 10 lett. a LALPS; 3, 28, 43, 47, 60 PAmM; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile. 2. Tassa e spese di giustizia, per complessivi fr. 600.–, sono a carico del ricorrente. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82. ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF). 4. Intimazione a: , Per il
Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il
segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.